



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



D.M 407 del 27.02.2018

FAQ

Caratteristiche delle proposte



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014 - 2020

I Centri di Spesa possono presentare proposte anche sulla base di progetti già in essere?

Si, potranno essere incluse anche attività relative a progetti in corso di attuazione



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014 - 2020

Ove siano previste entrambe le linee (Linea 1 e Linea 2) deve essere previsto lo stesso numero di ricercatori per entrambe?

No, deve essere solo dimostrata la coerenza tra il numero di ricercatori previsti su ciascuna linea e le attività proposte tenuto conto di quanto disposto all'art. 1 comma 3.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014 - 2020

**La proposta presentata dal singolo Centro di spesa
può proporre una sola linea di intervento?**

**Si, è possibile prevedere una sola linea di intervento
(attrazione/mobilità)**



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Per ogni Centro di spesa, esiste un numero minimo e massimo di mobilità dei ricercatori e/o di attrazione dei ricercatori per ciascuna linea nell'ambito della singola proposta?

No, non ci sono limitazioni nel numero di ricercatori, ma deve essere evidente la coerenza del numero di ricercatori con la proposta presentata.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



I profili 2.1 e 2.2 di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) sono entrambi necessari per l'Attrazione dei ricercatori oppure sono alternativi?

Se si attiva la linea di intervento 2, il profilo 2.1 è sempre necessario.

Ove presenti entrambi i profili, il profilo 2.2 non deve essere prevalente né numericamente né economicamente, sia rispetto al profilo 2.1 sia rispetto al profilo 1.